



La democrazia del capo

Il prezzo della libertà di ogni popolo lo si misura precipuamente dall'ampiezza dei diritti riconosciuti e, soprattutto, dagli strumenti di tutela assicurati ad ogni cittadino, sia come singolo che come collettività di individui.

In tal senso, una cultura precipuamente improntata al rispetto della legalità e della democrazia, porrebbe alla base di ogni sua ispirazione liberale senz'altro l'antico (e sempre valido) principio di autolimitazione sociale: "La libertà di ognuno finisce dove inizia quella di ogni altro e viceversa".

È qui, insomma, che si dimensiona e si specifica il grado di civiltà giuridica di ogni Paese e di ogni collettività o formazione sociale autonomamente regolamentata.

C'è da domandarsi, a tal punto, se di tanto pulpito di emancipazione quanta porzione sia poi giunta ed in quale misura nella nostra stessa Polizia di Stato.

Ci sono, in particolare, ancora molti di noi che tutt'ora si chiedono se il transito da un sistema ad ordinamento militare in cambio di uno ad ordinamento civile abbia, per la nostra amministrazione, poi giovato quantomeno alla base, prim'ancora che al suo vertice. Se il sindacato, insomma, sia ancora da considerare un buon affare, strumento di democrazia oppure una cosa solo scomoda, visto che alla fine tutto ciò che si ottiene, almeno agli occhi dei più critici, sembra poter essere sempre ben al di sotto del loro stupefacente immaginario.

Proviamo allora a crederci ancora militari. Rimettiamoci ancora per un attimo con le stellette davanti al Capo e diamogli voce con una illuminante lettura di una singolare circolare diffusa, qualche anno fa, dalla stessa segreteria di un comandante di polizia ad ordinamento militare del centro-nord.

Il Capo in questione sembra avere problemi di gestione della democrazia sui luoghi di lavoro.

I propri sottoposti sembrano "minare" il suo potere attraverso insistiti ricorsi al contenzioso, tale da aver realizzato, a suo dire, «<un vero e proprio "fronte antagonista" all'azione di comando e del governo del personale>>».

Appare subito chiaro il quadro. I militari dipendenti, non potendosi avvalere di efficaci ed indipendenti strumenti di sintesi e di tutela dei loro diritti sui luoghi di lavoro, hanno finito per fare esplodere, in massa e direttamente sul Capo, il peso del proprio ancestrale scontento, procurato, si ha motivo di credere, da una eccessiva compressione delle rispettive libertà.

Nella circolare di analisi e di sdegno verso il ricorso di quei lavoratori al contenzioso, il comandante stranamente lamenta la spregiudicata disinvoltura mo-

strata dal personale ricorrente nel chiedere giustizia ed espressa dalla facilità del ricorso al contenzioso. Si esprime il "timore" della sua scarsa onerosità.

Sembra, inoltre, stupirsi (il comandante) per la discutibile autonomia individuata nell'operato degli organi medico-legali, rei, parrebbe, di aver concesso periodi illimitati di convalescenza al personale.

La situazione è giudicata oltremodo "beffarda" quando ci si avvede che i propri militari dipendenti sembrano essere sin troppo intenti nella produzione di istanze, ricorsi ed accuse ai propri superiori, sino a poter fornire comunicati alla stampa od altro.

Lo stesso comandante giudica, altresì, come inadeguato (anche) lo stesso patrocinio dell'Avvocatura di Stato a sostegno dell'Amministrazione e ciò nonostante l'assenza di un rapporto di natura gerarchica tra i due enti.

Lo stesso Comando manifesta, inol-

tre, timori verso un "fronte" di richiesta di legalità che, in un certo senso, s'allarga troppo. Guarda, infatti, con sprezzo l'atteggiamento assunto dalla propria scala gerarchica nel gestire il personale: teme che il dialogo con il personale sia proprio l'unico mezzo possibile di gestione!

Uno stato di vera e propria intimidazione è quello che, insomma, sembra prender forma agli occhi di chi esercita il comando. Sconcerto e demotivazione appaiono, invece, pervadere gli animi dei rimanenti militari (ma quali?).

Il comandante, inoltre, lamenterebbe ancora una oggettiva situazione premiale per il personale peggiore e per quelli meno responsabili, capace (addirittura) di trasmettere anche nella popolazione una possibile idea di impotenza degli organi di comando...

E per finire in bellezza, il tormento giunge al suo apice quando intravede, con tracotante pessimismo, il prevedibi-

le avvento dell'arruolamento femminile e, soprattutto, dei sindacati ("c.d. gasta-feste", ce l'aggiungo io), capaci di dialogare col personale, evidentemente, meglio del Capo!

Preferisco non aggiungere altro commento all'esempio evidenziato, in quanto ritengo farebbe correre il rischio di sembrare troppo di parte.

Piuttosto lascerei volentieri ad ogni lettore la ricerca di una sua possibile chiave di lettura, che possa, in qualche modo, esprimere un affine significato con la parola: democrazia.

In Polizia deve dirsi, tuttavia, che in tal senso molto è stato fatto, ma ancora molto resta da fare, poiché ancor oggi si rinvergono, con non poco stupore, antiche ed anche nuove sacche di resistenza radicali della nostra pregressa condizione militare, in cui parrebbe che della nuova e moderna Legge di Riforma si preferisca averne solo sentito parlare....!

Raffaello Tatoli

L'assenso diventa regola

Con l'emanazione della legge 14 maggio 2005 nr. 80 si è compiuta una significativa rivoluzione.

Mentre con il vecchio testo dell'articolo 20 della legge 241/1990 era un regolamento ad elencare i casi in cui le domande o gli atti di consenso si consideravano accolti in mancanza di un espresso provvedimento di diniego emanato in un termine prefissato, l'articolo 3 comma 6-ter della legge di conversione del "decreto - sviluppo" ha modificato l'articolo 20 della legge 241/1990 prevedendo come regola generale l'accoglimento della domanda in caso di silenzio della P.A.

Le eccezioni a tale regola sono tassativamente elencate nel nr. 4 dell'articolo 3 comma 6 ter. Trattasi di "atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità", ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti".

La procedura attraverso silenzi accresce la necessità che sia consultato chi potrebbe dissentire dal rilascio del provvedimento: coeredi, parenti, vicini, condomini, imprese concorrenti, associazioni di categoria, ambientalisti, si affacciano ora con pieno titolo sia nelle conferenze dei servizi (articolo 3, comma 6-ter), sia in sede di eventuale annullamento di ufficio del silenzio già materializzato (articolo 21-nonies della legge 241/1990).

L'articolo 2 della legge 241/1990 è stato poi modificato nel senso di porre a carico delle P.A. l'obbligo di concludere qualsiasi procedimento amministrativo con un provvedimento espresso "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".

A fissare i termini per la conclusione dei vari procedimenti saranno le amministrazioni interessate con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro competente e controfirmati dalla Funzione Pubblica.

La legge stessa specifica che i termini dovranno essere fissati tenendo conto della loro sostenibilità in relazione sotto il profilo della organizzazione amministrativa e degli interessi pubblici tutelati.

La legge prescrive espressamente che le amministrazioni pubbliche hanno sei mesi di tempo per fissare i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, altrimenti varrà per tutti quello di 90 giorni previsti dalla legge.

Il tenore del nuovo testo dell'articolo 20 è perentorio: "Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non co-

munica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2".

La nuova normativa è ricca di implicazioni per l'importanza che ha in relazione ad alcuni aspetti riguardanti il rapporto di lavoro pubblico compreso quello nella Polizia di Stato.

Va da sé che una complessa serie di diritti dei lavoratori di Polizia che trovano la loro fonte sia nella legge che nella contrattazione vengono assicurati attraverso l'adozione di atti amministrativi emanati attraverso procedimenti attivati ad istanza di parte.

Se pensiamo, infatti al congedo ordinario e straordinario, alle aspettative, ai permessi sindacali, alle aggregazioni temporanee, ai riconoscimenti delle infermità derivanti dalle cause di servizio ed in genere a tutti i provvedimenti conseguenti ad una istanza presentata dal soggetto interessato, appare evidente la portata della nuova normativa.

Aspettiamo ovviamente che la nostra Amministrazione faccia conoscere i tempi di definizione dei singoli procedimenti, ma la fonte contrattuale di importanti istituti che ci riguardano impongono la predisposizione di una più completa regolamentazione contrattuale per evitare che singoli comportamenti rendano problematica l'applicazione della nuova normativa sulla trasparenza amministrativa ai lavoratori di Polizia.

I.L.C.

Tutela legale: necessaria la motivazione per il diniego

Pagina 2

Agenti ed assistenti: scrutini e promozioni

Pagina 3

Coda contrattuale: chiesto l'avvio delle trattative

Con telegramma datato 7 giugno la Segreteria Nazionale ha chiesto all'Esecutivo l'avvio delle trattative per la definizione della contrattazione integrativa che consentirà al personale del Comparto sicurezza e difesa di ottenere ulteriori miglioramenti retributivi, che andranno ad integrare la differenza tra l'inflazione programmata (in base alla quale è stato sottoscritto il contratto relativo al biennio economico 2004-2005) e l'inflazione reale (cd. recupero del differenziale inflativo) all'indomani della sottoscrizione, avvenuta il 27 maggio scorso, del protocollo d'intesa 2004-2005, mediante il quale Governo e Parti sociali convengono sulla necessità di definire i contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio economico 2004-2005 ed, a tal fine, il Governo si impegna a rideterminare le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, allo scopo di attribuire incrementi retributivi a regime del 5,01% per ciascun comparto di contrattazione.

Vale a tal proposito rammentare come il comma 89 dell'articolo unico di cui si compone la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) preveda che le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Il raggiungimento di questo risultato è dunque diretta conseguenza della nostra politica di costante "aggancio" al pubblico impiego affiancato da un riconoscimento di specificità: per ogni rinnovo contrattuale rivendichiamo, anche mediante apposite clausole di salvaguardia, lo stanziamento di risorse analoghe, in termini percentuali, rispetto a quelle destinate al pubblico impiego, cui però si aggiunge un riconoscimento della specificità del nostro lavoro attuato mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Nuova procedura elaborazione stipendi

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha attivato, a partire dalla corrente mensilità di giugno, la preannunciata nuova procedura informatica per l'elaborazione dei cedolini stipendiali basata sull'automazione degli eventi, che consentirà una drastica riduzione degli interventi manuali degli operatori e, conseguentemente, un importante miglioramento complessivo del funzionamento delle procedure stipendiali; va tuttavia evidenziato che, come ogni nuova procedura, potrebbe essere inizialmente causa di qualche inconveniente nell'indispensabile fase iniziale di sperimentazione e che, tuttavia, una volta a regime non mancherà di sortire sensibili effetti benefici sul personale.

Tutela legale: necessaria la motivazione per il diniego

L'art. 18 comma 1 del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23.5.1997 n. 135, prevede che "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato."

Tale previsione espressa del rimborso per le spese legali sostenute nei giudizi civili, penali e amministrativi (rimborso già introdotto per i giudizi di responsabilità avanti alla Corte dei conti dall'art. 3 comma 2 bis D.L. 23.10.1996 n. 543) ha parificato il trattamento dei dipendenti statali a quello del personale di altri comparti (cfr. ad es. per il S.S.N. art. 41 DPR n. 270 del 1987; per gli Enti locali art. 67 DPR n. 268 del 1987) codificando una regola che la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva comunque ritenuto generalissima e già desumibile (oltre che da specifiche disposizioni del cod. civ. quale l'art. 1720, secondo comma, in tema di rapporti tra mandante e mandatario) dal divieto di arricchimento senza causa sancito con norma di chiusura dall'art. 2041 cod. civ. (cfr. V Sez. 22.12.1993 n. 1392, III Sez.

par. 13.2.1996 n. 69, Comm. spec. par. 6.5.1996 n. 4).

La posizione giuridica soggettiva del dipendente richiedente il rimborso delle spese legali non è quella di un diritto soggettivo, il riconoscimento del quale è subordinato solo al riscontro di alcune condizioni normativamente stabilite (in tal senso invece, Cons. St. VI Sez. 2.8.2004 n. 5367). Ed infatti, se tanto può ben predicarsi in riferimento ad alcuni e predefiniti elementi della fattispecie (quali ad esempio l'esistenza di una connessione dei fatti oggetto del giudizio con l'espletamento degli obblighi istituzionali, l'esistenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente, l'individuazione dell'organo onerato) la valutazione di

congruità sul quantum debeatur da effettuarsi da parte dell'Avvocatura dello Stato ha invece connotati di evidente discrezionalità e costituisce perciò, per utilizzare costrutti tradizionali, frutto dell'esercizio di un potere conferito da una norma (almeno in parte qua) d'azione e non di relazione.

Il giudizio tecnico discrezionale demandato dalla legge all'Avvocatura non è di per sé intrinsecamente insindacabile, fermo restando che esso resta istituzionalmente riservato (art. 1 e 13 T.U. n. 1611 del 1933) ad un Organo caratterizzato dall'elevatissimo grado di competenza e dall'altissima specializzazione tecnico giuridica. (CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 2630 del 24/05/2005).

Mancata informazione è condotta antisindacale

Omettere l'informazione preventiva alle organizzazioni sindacali per l'organizzazione dello straordinario programmato costituisce condotta antisindacale, indipendentemente dall'intento dell'Amministrazione; lo ha stabilito da tempo la Corte suprema di cassazione a sezioni unite con sentenza n. 5295/1997, spiegando che "Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni

sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegitto diniego di prerogative sindacali, né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accettare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero".

La giurisprudenza successiva si è uniformata, in modo pressoché costante, a tale impostazione per cui, affinché si possa azionare lo strumento di tutela approntato dall'art. 28 legge 300/1970, è sufficiente la sola antisindacalità oggettiva (vedi cass. N.7706/2004, cons. st. n.6314/2003).

Infatti allorché il datore di lavoro ponga in essere comportamenti obiettivamente in contrasto con regole destinate a tutelare lo svolgimento dell'attività sindacale, l'antisindacalità della condotta è in re ipsa e non occorre alcuna indagine su un eventuale intento lesivo (ossia sull'elemento soggettivo) perseguito dalla parte datoriale (cass. N.6193/1998, n.7347/2004).

Sull'argomento è dovuto recentemente tornare anche il Tribunale - Sezione del lavoro di Catanzaro, che ha condannato l'Amministrazione locale per non aver trasmesso l'informazione preventiva e non aver effettuato le periodiche verifiche sulla programmazione del lavoro straordinario.

Volontari in ferma breve: presto i corsi

Con l'entrata in vigore della legge 31 maggio 2005, n. 89 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 non è stato solo risolto (anche se non in maniera ancora non del tutto definitiva, ma su questo aspetto non calerà certo l'attenzione) il problema creatosi per l'assunzione degli agenti ausiliari trattenuti, ma è anche stata finalmente introdotta, nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) la priorità dell'immissione in servizio "degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale"; nell'ambito degli addetti alla sicurezza lo stesso provvedimento assicura inoltre la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia.

Il Ministero dell'interno si era fino a questo momento trovato nella concreta impossibilità di procedere all'assunzione dei VFB che hanno già terminato la ferma, in alcuni casi anche da molto tempo, come i novantadue VFB che hanno partecipato all'arruolamento nell'anno 2000 di volontari in ferma breve nelle Forze Armate con possibilità di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato di 280 unità al termine della ferma triennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale "Concorsi ed Esami" - del 1° giugno 1999, n. 43 che attendono dal dicembre 2003; in attesa ci sono anche i VFB che hanno partecipato all'arruolamento nell'anno 2001 di volontari in fer-

ma breve nelle Forze Armate con possibilità di immissione, nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato di 315 unità al termine della ferma triennale, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 19 maggio 2000.

Bisognerà ora attendere il decreto presidenziale, adottato in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ogni anno deve autorizzare le assunzioni pubbliche, a seguito del quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza ha in programma di avviare al più presto il personale interessato alla frequenza del corso di formazione iniziale; ciò potrebbe avvenire già tra fine giugno/inizio luglio inizialmente presso le Scuole di Bolzano, Brescia e Caserta quindi presso la struttura di Trieste entro il prossimo mese di ottobre.

Aggiornamenti stipendiali ruolo ispettori

- Verranno aggiornate con la corrente mensilità di giugno le retribuzioni degli ispettori capo promossi alla qualifica superiore a seguito del superamento del concorso a 535 posti da ispettore superiore - sups; per gli arretrati bisognerà attendere la mensilità di agosto;
- E' in corso di predisposizione il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza che delibererà la promozione alla qualifica superiore degli ispettori che hanno frequentato il 14° corso sovrintendenti; non si esclude la notifica e l'aggiornamento stipendiale per il prossimo mese di luglio;
- Verranno aggiornate con la prossima mensilità di luglio le retribuzioni dei 608 vice ispettori che hanno superato il 7° corso di formazione iniziale terminato il giorno 8 giugno scorso.

Nuove deduzioni IRPEF e conguaglio

Con circolare n. 333-G/R.1/n°8/2005 del 27 maggio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha inteso fornire elementi d'informazione idonei a prevenire il rischio di onerosi conguagli a debito nei confronti del personale della Polizia di Stato.

Come noto, infatti, la legge finanziaria per l'anno 2005 ha introdotto importanti novità in merito alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e conseguentemente sulle modalità di tassazione dei redditi derivanti da lavoro dipendente.

In linea generale può essere considerato a rischio di conguagli elevati tutto il personale che nel corso dell'anno 2005 percepirà un reddito di lavoro dipendente più elevato rispetto

a quello del 2004 sia per incrementi delle competenze fisse che di quelle accessorie.

Riepilogando ed integrando quanto comunicato con circolare telefonica prot.333-G/R/IRPEF - C.D.I./N 38/04 riguardo ad alcune tra le casistiche che, da un'analisi effettuata, potrebbero riportare debiti di particolare rilevanza, risulta a rischio conguaglio:

a) il personale i cui emolumenti fissi percepiti mensilmente vengono assoggettati all'aliquota massima del 23% e percepisce competenze accessorie; nell'evidenziare che l'aliquota è rilevabile dal cedolino stipendiale, si precisa che tale categoria di personale è particolarmente a rischio di elevati conguagli soprattutto se l'imponibile fiscale mensile sulle

competenze fisse risulta attestarsi intorno ai 1.800 euro o superiore; infatti le competenze accessorie dei predetti dipendenti vengono assoggettate alla medesima aliquota del 23% che viene applicata sulle competenze fisse quindi in sede di conguaglio gli imponibili fiscali (determinati dalla somma delle competenze fisse e accessorie) potrebbero superare il limite di euro 26.000 con la conseguenza che la parte eccedente a detto importo dovrà essere assoggettata all'aliquota del 33%; la notevole differenza tra le due aliquote (10 punti percentuali) potrebbe essere causa dei cospicui conguagli negativi;

b) analoga problematica di cui al precedente punto a) potrebbe ravvisarsi nei confronti dei dipendenti che mensilmente hanno un imponibile fiscale sulle competenze fisse che si avvicina al limite di reddito relativo all'applicazione dell'aliquota del 39% ovvero del 43%;

c) personale che nel corso dell'anno 2004 e dell'anno 2005 ha iniziato a percepire particolari indennità (ad esempio personale trasferito nel corso dei predetti anni in reparti, enti, uffici nei quali lo svolgimento dei particolari compiti danno diritto a percepire nel corso dell'anno competenze accessorie di particolare entità, ecc.);

d) agenti ausiliari che nel corso dell'anno 2004 e dell'anno 2005 hanno conseguito la nomina ad agente ausiliario trattenuto;

e) allievi che nel corso del 2004 e del 2005 hanno superato il corso di formazione e sono stati ammessi ad effettuare il periodo di prova;

f) personale che per particolari posizioni di stato nell'anno 2004 ha avuto riduzioni del trattamento economico corrisposto da questa Amministrazione (ad esempio dipendenti che hanno usufruito di aspettative senza assegni, di posizioni di comando o di fuori ruolo senza assegni, dipendenti riammessi in servizio a seguito di revoca della sospensione, dipendenti in aspettativa per malattia con lo stipendio ridotto al 50% che sono rientrati in servizio, ecc.);

g) personale che nel corso del 2005 percepisce emolumenti erogati da altre Amministrazioni; particolarmente a rischio di conguagli elevati sono i dipendenti a cui gli Enti o le Amministrazioni assoggettano le somme erogate ad un'aliquota bassa (19, 20, 23%); i dipendenti che si trovano in tale posizione per evitare conguagli a debito, oltre ad usufruire di una delle opzioni sopra indicate, dovrebbero chiedere anche al soggetto che corrisponde i compensi di elevare l'aliquota applicata;

h) dipendenti che nell'anno 2004 non hanno percepito emolumenti accessori a cui nel corso dell'anno 2005 tali emolumenti verranno corrisposti (es. missioni internazionali, ecc.);

i) personale assunto nel corso dell'anno e che richiede un unico conguaglio fiscale con gli eventuali redditi percepiti dal precedente datore di lavoro.

Al fine di fornire utili indicazioni agli uffici interessati circa le opzioni che ciascun dipendente può scegliere per evitare conguagli fiscali di particolare entità e comunicare con circolari prot. 333-G/R/IRPEF-C.D.I./N.07/03 di giugno 2004 e prot. 333-G/R/IRPEF-C.D.I./N.38/04 di agosto 2004, il Ministero ha ritenuto di dover riepilogare le scelte di cui ciascun operatore di polizia può avvalersi, ivi comprese quelle relative alle deduzioni per carichi di famiglia.

Pertanto ciascun operatore di polizia può chiedere:

I. che l'importo deducibile (c.d. no tax area) venga applicato esclusivamente in sede di conguaglio fiscale; al personale che usufruirà di tale opzione la deduzione dal reddito im-

ponibile non verrà applicata sulle competenze fisse mensili, a fine anno, sul reale reddito conseguito, verrà determinata l'eventuale quota spettante procedendo al relativo conguaglio;

II. che l'importo deducibile (c.d. no tax area) non venga applicato né mensilmente né in sede di conguaglio annuale; tale possibilità è stata resa disponibile in quanto si potrebbero verificare casi in cui dei dipendenti di sporgano di altri redditi che sommati a quelli di lavoro dipendente potrebbero far superare i limiti previsti per l'attribuzione dell'importo deducibile; l'opzione potrebbe permettere ai medesimi di evitare, in sede di dichiarazione annuale (mod. 730 - mod. UNICO), il versamento di un elevato importo di IRPEF;

III. che le deduzioni per carichi di famiglia vengano applicate esclusivamente in sede di conguaglio fiscale; anche in questo caso al personale che usufruirà di tale opzione la deduzione per familiari a carico verrà applicata solo a fine anno sul reale reddito conseguito procedendo al relativo conguaglio fiscale;

IV. che le deduzioni per carichi di famiglia non vengano applicate né mensilmente né in sede di conguaglio annuale;

V. che l'importo deducibile mensile e le deduzioni per carichi di famiglia vengano determinate sul reddito che l'interessato presuma possa conseguire nel corso dell'anno fiscale a condizione che sia superiore rispetto al reddito presunto calcolato dalle procedure stipendiali con i criteri sopra esposti; nei confronti del personale che richiederà di usufruire di questa nuova opzione entrambe le deduzioni verranno applicate sulle competenze fisse mensili in base al nuovo reddito segnalato, a fine anno, sul reale reddito conseguito, verranno determinate le eventuali quote spettanti procedendo al relativo conguaglio;

VI. che venga applicata sulle competenze accessorie un'aliquota IRPEF più elevata rispetto a quella normalmente operata dalle procedure informatizzate che assoggettano le competenze accessorie all'aliquota IRPEF determinata sulla base dell'aliquota massima applicata sugli emolumenti fissi corrisposti nel mese di riferimento.

Si rammenta che, per accedere alle predette opzioni, sarà necessario che il personale della Polizia di Stato interessato presenti apposita istanza all'ufficio amministrativo contabile.

Nel caso in cui l'interessato voglia scegliere l'opzione di cui al punto V) dovrà indicare anche il reddito che ritiene di conseguire nell'anno.

Nel precisare che l'acquisizione delle dichiarazioni dei dipendenti e le conseguenti segnalazioni delle opzioni alla procedura stipendiale rivestono carattere di particolare urgenza, in considerazione degli effetti sulla posizione reddituale dei dipendenti che potrebbero essere prodotti da debiti consistenti per conguaglio fiscale, il Ministero ha invitato gli uffici amministrativo contabili a dare la massima assistenza al personale amministrato fornendo tutte le informazioni e i chiarimenti che si rendono utili al fine di consentire ad ogni operatore di polizia di poter effettuare le valutazioni necessarie.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Agenti ed assistenti: scrutini e promozioni

Il Dipartimento della pubblica sicurezza deve provvedere al conferimento:

- della qualifica di agente scelto della Polizia di Stato, mediante scrutinio per merito assoluto, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 24.4.1982, n. 335, nei confronti degli agenti che hanno compiuto 5 anni di effettivo servizio, compreso il periodo di allievo o di agente ausiliario, alla data del 31.12.2004; per quanto riguarda il personale cessato dal servizio e poi riammesso, il calcolo dei cinque anni va effettuato sommando i vari periodi di servizio;

- della qualifica di assistente della Polizia di Stato, mediante scrutinio per merito assoluto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 24.4.1982, n. 335, così come sostituito dall'art.1, 6° comma, del d.lgs. 12.5.1995, n. 197, nei confronti degli agenti scelti che hanno compiuto cinque anni di effettivo servizio in tale qualifica entro il 31.12.2004; per quanto riguarda gli agenti scelti cessati dal servizio e poi riammessi, l'anzianità di qualifica decorre dalla data di riammissione stessa.

- della qualifica di assistente della Polizia di Stato, mediante scrutinio per merito assoluto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 12 del d.P.R. 24.4.1982, n. 335, così come sostituito dall'art.1, 8° comma, del d.lgs. 12.5.1995, n.197, nei confronti degli assistenti che hanno compiuto cinque anni di effettivo servizio in tale qualifica entro il 31.12.2004.

Pertanto tutti gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dovranno far pervenire al Dipartimento un elenco nominativo degli agenti, agenti scelti ed assistenti candidati agli scrutini, con a fianco di ciascuno la data di nascita, la data di nomina alla qualifica attuale, nonché i giudizi complessivi e relativo punteggio riportato per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Per quanto concerne il personale addeetto alle sezioni di polizia giudiziaria occorre inviare il parere per l'avanzamento rilasciato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, nonché dal capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione di polizia giudiziaria (art. 15, 1° comma del d.lgs. 28.7.1989, n. 271).

Tali pareri devono essere inviati anche nei confronti dei dipendenti cessati dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

Le cause di esclusione dallo scrutinio per merito assoluto sono regolate dai seguenti articoli di legge:

a) art. 61 d.P.R. 24.4.1982, n. 335 (personale che nel triennio antecedente lo scrutinio ha riportato la sanzione disciplinare della "sospensione dal servizio");

b) artt. 91, 92 e 93 d.P.R. 10.1.1957, n. 3; art. 9, 1° e 2° comma del d.P.R. 25.10.1981, n. 737; legge 18.1.1992, n. 16 (personale comunque sospeso dal servizio);

c) art. 205 d.P.R. n. 3/1957 (personale che nel triennio antecedente lo scrutinio ha riportato giudizi complessivi inferiori a "buono");

d) art. 15, 1° comma, d.lgs. 28.7.1989, n. 271 (parere contrario espresso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello e/o dal dirigente dell'ufficio presso cui è istituita la sezione di polizia giudiziaria);

e) art. 61, 1° comma, e 68 comma 10, del d.lgs. 5.10.2000, n. 334 (personale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi, esclusivamente per i delitti previsti dall'art. 15, comma 1, lettera a) e b) della legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni).

Eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio che dovessero essere adottati dopo l'invio della documentazione di cui sopra dovranno essere comunicati telegraficamente.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Concorso 3.824 vice sovrintendenti: nuova rettifica

Così come da tempo preannunziato sul supplemento straordinario n. 1/18 del 30 maggio 2005 al Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno è stato pubblicato un ulteriore decreto di rettifica della graduatoria di merito del concorso interno, per titoli di servizio, a 3.824 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato indetto con D.M. 30 gennaio 2003: l'assistente capo Renzo D'Orazio, nato a Toronto (Canada) il 23 novembre 1962, in virtù del nuovo punteggio attribuitogli, è nominato vincitore del concorso e collocato nella graduatoria finale al 1.593° posto dopo l'assistente capo Erminio Saponaro e prima dell'assistente capo Fiore Di Marino.

Personale aeronavigante: nuovi criteri per l'indennità di trascinamento

Con circolare n. 333-G/3.01 Aeron. del 23 maggio scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha fatto seguito alla circolare pari numero del 3/9/2004 con la quale è stato illustrato l'istituto del c.d. trascinamento delle indennità supplementari di pronto intervento aereo e per istruttore di volo o i specialità introdotto dall'art. 5 comma 10 del d.P.R. n. 163/2002 (contratto Forze armate) ed esteso al personale della Polizia di Stato dall'art. 13, comma 1 del d.P.R. n. 164/2002 (contratto Forze di polizia).

In particolare, alla lettera d) della predetta circolare era stabilito che "presupposto del trascinamento è il venire meno della titolarità dell'indennità di pronto intervento aereo e/o d'istruttore, conseguente alla cessazione della prestazione della specifica attività, sono, pertanto, escluse le ipotesi di decurtazione previste dall'art. 17 comma 8 della L. n. 78/1983".

Al riguardo, si è appreso che il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare ha emanato una circolare con la quale ha chiarito che l'indennità supplementare nella misura calcolata in un ventesimo per

ogni anno di servizio prestato con percezione della stessa, deve essere corrisposta ogniqualvolta il personale, a qualsiasi titolo, non abbia diritto all'indennità nella misura piena.

Il 1° comma dell'art. 13 del d.P.R. n. 164/2002 dispone che le indennità d'impiego operativo e relativi supplementi attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate con le medesime modalità applicative del personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Per quanto sopra esposto, il Dipartimento comunica che, a modifica di quanto disposto alla lettera d) della circolare cui ha fatto seguito, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'emolumento in questione compete al personale della Polizia di Stato in tutti i casi in cui le indennità supplementari non siano state percepite in misura intera.

I competenti uffici amministrativo contabili procederanno per ciascun dipendente interessato a determinare e quindi corrispondere l'importo degli arretrati per il trascinamento dovuto per i mesi o frazioni di mesi nei quali l'indennità di pronto intervento aereo e/o istruzionale non è stata percepita nella misura piena.

Per contro, a decorrere dalla prossima mensilità di giugno ed analogamente a quanto già avviene per l'attribuzione del trascinamento nel caso di cessazione della specifica attività, il beneficio economico verrà determinato e liquidato direttamente dal Cenaps sulla base delle specifiche segnalazioni effettuate sulla scheda status (mappa STIL) per le cui modalità il Centro Elettronico fornirà in tempo utile le necessarie istruzioni.

5° Corso per vice revisore tecnico

Con circolare n.500/C.C.I.R.T.5(5)/19437 del 23 maggio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che il 20 giugno avrà inizio, presso la Scuola Allievi Agenti di Roma - Casal Lumbroso il corso al quale parteciperanno i 480 vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 685 posti di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, per i settori motorizzazione, polizia scientifica, sanitario e telematica.

Lo svolgimento del corso in argomento è disciplinato dagli artt. 20-quater e 20-quinquies del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 ed avrà pertanto la durata di un anno (dal 20 giugno 2005 al 19 giugno 2006) e sarà strutturato in due fasi semestrali, di cui una di carattere teorico presso l'istituto suddetto, l'altra di apprendimento pratico presso gli Uffici e Reparti di provenienza: Le due fasi inizieranno contestualmente secondo la ripartizione numerica effettuata con successiva alternanza.

La parte teorica sarà a sua volta articolata in due moduli trimestrali dedicati uno alla formazione generale e l'altro a quella specialistica di settore; Per quanto attiene il ciclo applicativo si precisa al riguardo che, con l'ammissione al corso di formazione gli interessati, anche durante lo svolgimento presso gli uffici di appartenenza, si troveranno nella posizione di frequentatore ed, in relazione a ciò, dovranno ottemperare alle disposizioni normative vigenti, indicate nel D.M. 9.3.1983, concernente il "Regolamento degli istituti di istruzione".

I suddetti frequentatori osserveranno l'orario previsto dall'ufficio presso cui si esplica il tirocinio, con la finalità di favorire la partecipazione alle attività di particolare interesse formativo e dovranno espletare le attività di competenza connesse alla funzione superiore che saranno chiamati ad esercitare, sotto la supervisione di un esperto responsabile, designato dal titolare dell'ufficio.

Ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n.335/1982 e dell'art. 23 del già citato Regolamento degli istituti di istruzione, i frequentatori potranno

fruire di congedo ordinario durante le sospensioni didattiche, mentre il congedo straordinario potrà essere fruito secondo le disposizioni vigenti.

Ogni assenza, a qualsiasi titolo effettuata, dovrà essere tempestivamente comunicata all'istituto per l'eventuale proposta di dimissioni dal corso, in caso di superamento del periodo massimo consentito nella misura di sessanta giorni.

Per quanto attiene alla compilazione dei rapporti informativi, essa rimane di competenza degli uffici di appartenenza, che dovranno richiedere al direttore della Scuola allievi agenti di Roma una nota informativa.

Al termine del periodo pratico i dirigenti degli uffici di appartenenza faranno pervenire in tempo utile all'istituto anzidetto una breve relazione che si concluderà con un giudizio su un livello globale di apprendimento, espresso con le valutazioni di "Profitto" ovvero "Insufficiente profitto".

Tale ultima valutazione dovrà essere ampiamente motivata e corredata da ineccepibili riscontri obiettivi; Il giudizio concorrerà, unitamente alla valutazione della prova di esame, all'attribuzione del voto complessivo d'esame, sulla cui scorta verrà formata la graduatoria unica di merito dei candidati risultati idonei.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza impartirà successivamente alla Scuola allievi agenti di Roma specifiche disposizioni relative alle modalità di svolgimento degli esami finali.

Inizio corso per direttore di tiro

Con circolare N.C.333-C-(AA.GG.)119041-11-DIR.TIRO il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che presso il Centro nazionale di specializzazione e perfezionamento di Nettuno (RM) ubicato in Via S.Barbara n. 94, si svolgerà dal 13 al 17 giugno 2005 l'11° Corso di aggiornamento della figura professionale del direttore di tiro riservato ai sostituti commissari, ispettori superiori suprs, nonché agli istruttori di tiro appartenenti al ruolo degli ispettori; I frequentatori fruiranno di vitto e alloggio al Centro, dovranno indossare l'uniforme durante il corso e portare il libretto di tiro.

Passaporti: nuovi costi dei libretti e delle marche

Con circolare n. 400/A/2005/659/P/23.13.8 del 28 maggio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che, a seguito dell'incremento dei costi comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto ministeriale MAE 642-692 del 5 aprile 2005, registrato dall'Ufficio centrale del

bilancio in data 14.4.2005, si è provveduto ad adeguare il costo dei libretti passaporto modello europeo (a 32 e a 48 pagine) nonché del passaporto collettivo; pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2005, il prezzo unitario del libretto del passaporto risulta fissato come segue:

- passaporto europeo uniforme a lettura ottica - modello a 32 pagine euro 5,92;
- passaporto europeo uniforme a lettura ottica - modello a 48 pagine euro 7,23;
- passaporto collettivo euro 5,43.

Naturalmente per tutte le richieste di rilascio di nuovi libretti passaporto pervenute anteriormente al 1° giugno dovrà essere applicata la precedente tariffa.

Con successiva circolare n. 400/A/2005/679/P/23.11 del 1° giugno scorso lo stesso Dipartimento ha poi segnalato che l'Agenzia delle entrate, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del ministro dell'economia e finanze 24 maggio 2005 "Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 28 maggio 2005, n.123, nel fissare i nuovi importi fissi delle tasse di concessioni governative, ha tra l'altro determinato il nuovo importo della marca di concessione governativa per passaporti in euro 40,29, che può essere pagato mediante l'abbinamento della marca di concessione preesistente di euro 30,99 con due marche da bollo a tassa fissa, ciascuna di euro 4,65 oppure mediante l'abbinamento della marca preesistente di euro 30,99 con due marche da bollo rispettivamente di euro 6,20 e di euro 3,10.

L'Agenzia delle entrate ha altresì precisato che è in corso di stampa la nuova marca da euro 40,29 e che provvederà alla relativa distribuzione entro il mese di giugno.

Con ulteriore circolare n. 400/A/2005/673/P/23.11. del 31 maggio il Dipartimento della pubblica sicurezza, ha infine riepilogato il contenuto dell'intero richiamato decreto ministeriale 24.5.2005 specificando che:

- l'art.1 eleva a euro 14,62 l'importo dell'imposta di bollo stabilito in misura fissa di euro 11,00 dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione del decreto;
- l'art. 2 reca, invece, l'aggiornamento degli importi delle tasse sulle concessioni governative previste nella tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, apportando le seguenti modifiche:

- a) le parole "Ammontare delle tasse in lire", ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "Ammontare delle tasse in euro";
- b) all'art. 1, lettera a), la parola "60.000" è sostituita dalla seguente: "40,29";
- c) all'art. 1, lettera b), la parola "4.000" è sostituita dalla seguente "2,58".

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 10
N. 12 - 15 Giugno 2005

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Ha collaborato a questo numero:
R. TATOLI

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5291011
Telefax 080/5232702
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di F. Stea
Via Talete, 8 - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici **SIULP** IN CONVENZIONE

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RIGAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
5.500,00	116,00	69,00
9.000,00	194,00	113,00
12.000,00	258,00	150,00
21.500,00	455,00	267,00

TAN dal 4,0 al 5,25%, TEG 9,45%, TAEG 10,400% max complessivo applicato agli esempi. La rata non sono comprensive della garanzia INPDAP. Il costo della garanzia è del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi (riferito al periodo gen./mar. 2005)

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RIGAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
6.500,00	142,00	87,00
11.000,00	241,00	144,00
13.000,00	284,00	168,00
20.000,00	430,00	255,00

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4% al 5,25%, TEG 10,548%, TAEG 11,750% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2005)

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call centre di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



Euro
Cessioni
Quinto

Numero Clienti
800-754445

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocassa.it

Eurocassa di Marittima Direzione Generale Roma L.r. di Pietra Pesa, 21

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari